

L.R. 10-1-2013 n. 1 (Art. 6)

Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 - riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Publicata nel B.U. Calabria 16 gennaio 2013, n. 2, S.S. 19 gennaio 2013, n. 1.

(...)

Articolo 6 *Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 24 settembre 2010, n. 24](#) "Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'[articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441](#)".*

1. Il numero 1) del comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24](#) (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'[articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441](#)), è sostituito dal seguente:
"1. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2. Dopo l'[articolo 1 della L.R. n. 24/2010](#), è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Estensione delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dal Consiglio regionale".

3. All'[articolo 6 della L.R. n. 24/2010](#), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge ai soggetti obbligati di cui agli articoli 1 e 1-bis della presente legge rimasti inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di euro 200,00 (duecento/00). La competente struttura, della Giunta e del Consiglio regionale, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità".

(...)